



**Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO "E. De Amicis"**

Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo -Tel.035/294148 Fax 035/301650

e-mail [BGIC80700G@istruzione.it](mailto:BGIC80700G@istruzione.it); [bgic80700g@pec.istruzione.it](mailto:bgic80700g@pec.istruzione.it)

Codice Meccanografico: BGIC80700G

Codice Fiscale : 95118790161 IC "E. De Amicis"

Bergamo, 5 febbraio 2022

Circolare n. 213

A tutta la comunità scolastica

**OGGETTO: misure urgenti in materia di certificazione verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo** (Decreto legge n. 5 del 4 febbraio 2022, Circolare del Ministero della salute n. 9498 del 04.02.22, Circolare Ministeriale n. 110 del 01.02.22, Circolare ATS n. 12563 del 01.02.22)

Si comunica che dal giorno 5 febbraio 2022 sono in vigore nuove misure urgenti in materia di certificazione verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

### **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

#### Un caso di positività

Con un caso di positività tra gli alunni, l'attività prosegue in presenza per tutti gli alunni e docenti con l'utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto positivo al Covid-19.

#### Dai 2 casi di positività

Con due o più casi di positività, gli alunni vaccinati (dopo il ciclo vaccinale primario o con dose di richiamo ove prevista) e guariti (da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario) proseguono l'attività didattica in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 fino al decimo successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto positivo al Covid-19.

La sospensione delle attività didattiche avviene se l'accertamento del secondo caso di positività si verifica entro 5 giorni dall'accertamento del caso precedente.

Per coloro che posseggono un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni dai 6 anni d'età fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto positivo su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza può essere controllata dalle istituzioni scolastiche mediante l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19.

Per tutti gli altri alunni le attività didattiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni.

### **REGIME SANITARIO**

Con 2 o più casi nella scuola secondaria di primo grado si applicano le seguenti misure:

- autosorveglianza per gli alunni vaccinati (dopo il ciclo vaccinale primario o con dose di richiamo ove prevista) e guariti (da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario);
- quarantena precauzionale di 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo di uscita per tutti gli altri alunni.



**Ministero dell'Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO "E. De Amicis"**

Via delle Tofane, 1 – 24125 Bergamo -Tel.035/294148 Fax 035/301650

e-mail [BGIC80700G@istruzione.it](mailto:BGIC80700G@istruzione.it); [bgic80700g@pec.istruzione.it](mailto:bgic80700g@pec.istruzione.it)

Codice Meccanografico: BGIC80700G

Codice Fiscale : 95118790161 IC "E. De Amicis"

La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Per i successivi 5 giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti dai 6 anni indossano la mascherina FFP2.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e scolastico.

**RIENTRO A SCUOLA PER I CONTATTI SCOLASTICI E PER I SOGGETTI POSITIVI** (Circolare ATS n. 12563 del 01.02.22, Nota di Regione Lombardia del 28 gennaio 2022 "Sorveglianza COVID 19 a scuola")

Per il rientro a scuola degli alunni positivi non è necessario il certificato del medico curante ma è sufficiente l'esito del tampone negativo accompagnato dal provvedimento di inizio isolamento e da evidenza dello status vaccinale ove necessario oppure dal solo certificato di fine isolamento di ATS.

Per il rientro a scuola dei contatti (quarantena) è sufficiente l'esito del tampone negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena.

**La Dirigente Scolastica**

Prof.ssa Maddalena Dasdia

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art.3, c. 2 D.Lgs. 39/1993*